Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2002

che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

(GU L 195 del 24.7.2002, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1497/2002 della Commissione del 21 agosto 2002	L 225	14	22.8.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2002

che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002 [4], stabilisce, segnatamente al paragrafo 1, che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti previsti dall'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali, possono essere assegnati in base ad un'apposita procedura che consente di designare importatori preferenziali negli Stati Uniti d'America.

(2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2003 e stabilire ulteriori modalità in materia.

(3) Ai fini della gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario procedere all'assegnazione dei titoli di esportazione tenendo presente, se del caso, la ripartizione di taluni gruppi di prodotti in base al tipo di contingente.

(4) Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nel quadro di tale regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le richieste si considerano presentate ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round (in appresso denominato «contingente UR») e dei contingenti tariffari originariamente derivanti dal Tokyo Round e accordati dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round (in appresso denominati «contingenti TR»), di cui all'allegato I, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999.

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
[4] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

▼B

Articolo 2

1. Le domande di titoli provvisori devono essere presentate alle autorità competenti dal 2 all'11 settembre 2002. Esse sono ammissibili soltanto se contengono tutte le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e i documenti ivi menzionati.

2. Qualora per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, la quantità disponibile sia ripartita tra il contingente UR e il contingente TR, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, precisando l'identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3.

3. La domanda di titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 4, per il relativo contingente.

4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato depositi in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentate conformemente al modulo riportato nell'allegato II.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, tutte le domande presentate entro il termine stabilito sono considerate presentate il 2 settembre 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per i contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modulo che figura nell'allegato III. Tale notifica include per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente:

— l'elenco dei richiedenti,

— i quantitativi chiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti lattiero-caseari, nonché alla loro designazione nella «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2002)»,

— i quantitativi dei prodotti in questione esportati dal richiedente nell'ultimo triennio,

— il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una succursale del richiedente.

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro il 31 ottobre 2002.

Articolo 5

La verifica delle informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2002.

Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

▼B

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1332/2002

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA			Quantitativo disponibile per il 2003	Quantitativo massimo per domanda
Numero della nota	Gruppo	Identificazione del gruppo e del contingente	Tonnellate	Tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16 — Tokyo	908,877	363,550
		16 — Uruguay	2 346,000	938,400
17	Blue Mould	17	300,000	120,000
18	Cheddar	18	1 000,000	400,000
19	American type	19	100,000	40,000
20	Edam/Gouda	20	1 000,000	400,000
21	Italian type	21	700,000	280,000
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22 — Tokyo	393,006	157,202
		22 — Uruguay	380,000	152,000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25 — Tokyo	4 003,172	1 601,268
		25 — Uruguay	1 220,000	488,000

▼B

ALLEGATO II

Dati richiesti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto

Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002

Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002: .....

Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round [1]

Nome e indirizzo del richiedente	Codice del prodotto secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice della tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
			1999	2000	2001	Media 1999-2001			Sì	No
	Totale									

[1] Cancellare la dicitura non pertinente.

ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1332/2002

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto

Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002

Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002: .....

Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round [1]

Numero	Nome e indirizzo del richiedente	Codice del prodotto secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice della tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
				1999	2000	2001	Media 1999-2001			Sì	No
1											
		Totale									
2											
		Totale									
3											
		Totale									
4											
		Totale									

[1] Cancellare la dicitura non pertinente.